Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 30 marzo 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. **1672**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Panfilo Castaldi » di Feltre (Belluno).

N. 1672. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Panfilo Castaldi » di Feltre (Belluno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1962, n. **105**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario di Miglianico (Chieti).

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario di Miglianico (Chieti), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1962, n. **106**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Virgilio » di Troia (Foggia).

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Virgilio » di Troia (Foggia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1962, n. **107**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro di studi per l'educazione fisica e l'attività sportiva di Firenze, con sede in Firenze.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica del Centro di studi per l'educazione fisica e l'attività sportiva di Firenze, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1962.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motosilurante « 432 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 11 aprile 1951 (registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 210), concernente, fra l'altro, la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, dal 1° aprile 1951, della G.I.S. « 832 »;

Visto il decreto presidenziale 27 dicembre 1952 (registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 78), col quale, fra l'altro, la G.I.S. « 832 » ha assunto, dal 1° novembre 1952, la denominazione di motosilurante « 832 »;

Visto il decreto presidenziale 13 febbraio 1954 (registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 24), col quale, fra l'altro, l'unità suddetta ha assunto, dal 1° gennaio 1954, la denominazione di motosilurante « 432 »;

Considerato lo stato di detta unità, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 2366, in data 16 gennaio 1962, del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motosilurante « 432 » viene radiata, dal 31 dicembre 1961, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1962

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1962
Registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 21

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1961.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. agli assistenti di lingue straniere nelle scuole secondarie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la lettera *d*) dell'art. 3, della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata dalla lettera *e*) dell'art. 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Vista la legge del 30 luglio 1952, n. 1177, relativa alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia;

Vista la legge del 25 febbraio 1953, n. 124, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;

Vista la legge del 9 agosto 1954, n. 844, relativa alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Austria;

Vista la legge del 3 gennaio 1957, n. 8, relativa alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Spagna;

Vista la legge dell'8 maggio 1959, n. 911, relativa all'esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania, con annesso scambio di Note;

Considerata la opportunità di estendere le prestazioni sanitarie corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali agli assistenti di lingue straniere nominati in base alle predette leggi di ratifica nelle scuole secondarie italiane;

Decreta:

Gli assistenti di lingue straniere nominati in base alle predette leggi di ratifica nelle scuole secondarie italiane sono ammesse a fruire delle prestazioni della gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1962
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 54. — BARONE

(2012)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1961.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. ai componenti del Consiglio superiore della magistratura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *e*) della legge 19 gennaio 1942 n. 22, modificata con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sull'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, che detta disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge n. 195, citata;

Considerata la opportunità di assicurare l'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S. ai componenti del Consiglio predetto;

Decreta:

Art. 1.

I componenti del Consiglio superiore della magistratura, che non siano assicurati all'E.N.P.A.S. per altro titolo contro il rischio della malattia, sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 29 — BARONE

(2013)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1962.

Stampa dei francobolli di posta aerea da L. 5 e da L. 10 su carta bianca con filigrana a tappeto di piccole stelle.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1945, n. 124, col quale venne autorizzata tra l'altro l'emissione dei francobolli di posta aerea da L. 5 e L. 10;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1946, n. 55, concernente tra l'altro le caratteristiche tecniche dei due francobolli anzidetti;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1955, n. 80, concernente la determinazione del nuovo tipo di carta a filigrana per la stampa dei francobolli di determinate emissioni ordinarie, fra cui quelli per posta aerea;

Riconosciuta l'opportunità che anche la stampa dei predetti francobolli per posta aerea venga effettuata su carta bianca recante, in filigrana, a tappeto, delle piccole stelle a cinque punte;

Decreta:

Con effetto immediato, la stampa dei francobolli di cui alle premesse, sarà eseguita su carta bianca recante, in filigrana, a tappeto, delle piccole stelle a cinque punte, ferme restando le altre caratteristiche tecniche dei francobolli stessi. I francobolli della specie, finora stampati su carta bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate, resteranno in corso fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1962

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1962
Registro n. 08 Uff. risc. post., foglio n. 273. — VENTURA SIGNORETTI

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1962.

Determinazione del contingente d'importazione dai Paesi della Comunità Economica Europea, per l'anno 1962, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390, che apporta deroghe al divieto d'introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'art. 37 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 22 luglio 1961, con il quale sono stati determinati i contingenti di importazione dai Paesi della Comunità Economica Europea per il 1961 di sale e cartine e/o tubetti per sigarette nonchè le relative cautele fiscali;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di sale e cartine e tubetti per sigarette ammessi alla introduzione in Italia per l'anno 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 9 febbraio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

I quantitativi complessivi di sali e cartine e tubetti per sigarette, provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, dei quali è ammessa la importazione in Italia nell'anno 1962, vengono così stabiliti:

Salgemma, sale di salina, ecc. (voce 2501 tariffa doganale) q.li 1.207.500;

Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o tubetti (voce 48.10 b) tariffa doganale) foglietti e/o tubetti n. 534.750.000.

Rimangono invariate le modalità e cautele per l'importazione, la circolazione e la vendita dei prodotti suindicati, stabiliti col decreto ministeriale 16 giugno 1961, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1962
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 115. — MONACELLI

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento della centrale telefonica di S. Remo della Società telefonica tirrena.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1925, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreto legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 180 del Codice P. T. approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda in data 28 novembre 1961 presentata dalla Società TETI intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere principali ed accessorie necessarie per lo ampliamento dell'edificio e degli impianti della centrale telefonica di S. Remo;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere, principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento della centrale telefonica di S. Remo della Società concessionaria TETI.

Art. 2.

Le espropriazioni ed i lavori di cui all'articolo precedente dovranno iniziarsi entro sei mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimati entro due anni dalla predetta data.

Roma, addì 6 marzo 1962

Il Ministro: SPALLINO

(2022)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 984 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 984 del 20 marzo 1962, ha adottato le seguenti decisioni, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi:

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

I. *Misura del contributo definitivo per l'anno* 1956 (seguito al provvedimento n. 972 del 15 febbraio 1962).

A seguito della domanda presentata dall'azienda interessata, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per l'impianto appresso indicato, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione del contributo con l'applicazione della aliquota indicata per l'impianto sui kWh prodotti dall'impianto stesso, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento del contributo, detrarrà i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Frigoelettrica Siciliana - Isola delle Femmine (Palermo):

336 - Centrale Lampedusa (1956): L. 1,15039.

II. *Rettifiche.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Wenin Luigi - S. Valpurga d'Ultimo (Bolzano):

443 - Impianto S. Valpurga d'Ultimo: per il 1959 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 868 del 10 giugno 1960 in L. 2,10 deve essere rettificata in L. 1,69245.

Per il 1960 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 958 dell'11 novembre 1961 in L. 1,344 deve essere rettificata in L. 0,97049.

Per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 977 del 15 febbraio 1962 in L. 1,344 deve essere rettificata in L. 1,02790.

Ente Autonomo del Volturno - Napoli:

448 - Impianto Rocchetta: per il 1959 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 909 del 9 febbraio 1961 in L. 3,615 deve essere rettificata in L. 3,924.

Per il 1960 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 964 del 15 dicembre 1961 in L. 2,43200 deve essere rettificata in L. 2,560.

Per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 965 del 15 dicembre 1961 in L. 2,43200 deve essere rettificata in L. 2,560.

III. *Impianti respinti.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che non ricorrono i requisiti richiesti dal provvedimento n. 348 e seguenti, ha deciso di non dare seguito alla domanda di contributo per i seguenti impianti:

Ditta F.lli Orofino Tommaso & Gioacchino - Episcopia (Potenza):

478 - Impianto Episcopia.

Ditta Curti Battista - Cusino (Como):

502 - Impianto Cusino.

IV. *Impianto ritirato.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto che la seguente Società ha ritirato la domanda di contributo a suo tempo presentata:

Gulf Italia Company - Ragusa:

499 - Centrale Ragusa.

(1912)

N.B. — *La suestesa pubblicazione annulla e sostituisce quella di cui alla* Gazzetta Ufficiale *n. 77 del 24 marzo* 1962.

Provvedimento n. 985 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 985 del 20 marzo 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Misura del contributo definitivo per l'anno 1957 (seguito al provvedimento n. 973 del 15 febbraio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Frigoelettrica Siciliana - Isola delle Femmine (Palermo):

336 - Centrale Lampedusa (1956): L. 0,73422.

Ditta cav. Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti):

388 - Impianto Val di Foro (1950): L. 0,17700;

389 - Impianto S. Vincenzo Vacri (1954): L. 0,31167.

Azienda Elettrica Comunale di Parcines - Parcines (Bolzano):

393 - Impianto Salten (1957): L. 1,11461.

Azienda Elettrica Consorziale delle città di Bolzano e Merano - Bolzano:

407 - Impianto Senales (1957): L. 0,36807.

(1913)

N.B. — *La suestesa pubblicazione annulla e sostituisce quella di cui alla* Gazzetta Ufficiale *n. 77 del 24 marzo* 1962.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 178, relativo alla fornitura di materiale da campeggio per la campagna contro la peste bovina nel bacino del Ciad (Repubblica Federale del Camerun).

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 14 del 23 febbraio 1962 il bando di gara n. 178, relativo alla fornitura di materiale da campeggio per la campagna contro la peste bovina nel bacino del Ciad, da consegnarsi a Maroua, capoluogo del settore nord dell'allevamento (Camerun, circondario del Diamaré). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 2.540.000. Termine previsto per l'esecuzione: 2 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate al «Secrétariat d'Etat à l'Elevage», a Yaoundé (Camerun) od essere consegnate brevi manu entro il 19 aprile 1962, data prestabilita per la loro apertura che avverrà a Yaoundé (Camerun) negli Uffici di detto «Secrétariat».

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1978)

Bando di gara n. 179, relativo alla fornitura di quattordici automezzi necessari alla campagna contro la peste bovina nel bacino del lago Ciad (Repubblica del Niger).

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 14 del 23 febbraio 1962 il bando di gara n. 179, relativo alla fornitura di quattordici automezzi necessari alla campagna contro la peste bovina nel bacino del lago Ciad, da consegnarsi al Service de l'Elevage, République du Niger, Niamey (Niger). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 22.200.000. Termine previsto per l'esecuzione: 4 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Chef du Service de l'Elevage de la République du Niger a Niamey entro la data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 19 aprile 1962 alle ore 10 locali (ore 10 GMT) a Niamey (Niger) negli uffici del «Service de l'Elevage de la République du Niger».

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1979)

Bando di gara n. 180, relativo alla fornitura di materiale di refrigerazione e da campeggio necessario alla campagna contro la peste bovina nel bacino del lago Ciad (Repubblica del Niger).

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 14 del 23 febbraio 1962 il bando di gara n. 180, relativo alla fornitura di materiale di refrigerazione e da campeggio necessario alla campagna contro la peste nel bacino del lago Ciad da consegnarsi al Service de l'Elevage, République du Niger, Niamey (Niger). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 14.500.000. Termine previsto per l'esecuzione: 4 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Chef du Service de l'Elevage de la République du Niger a Niamey entro la data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 19 aprile 1962 alle ore 10 locali (ore 10 GMT) a Niamey (Niger) negli uffici del «Service de l'Elevage de la République du Niger».

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1980)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 marzo 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Philbert Deyman, Console degli S.U.A. a Palermo.

(2023)

In data 10 marzo 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor avv. Gennaro Egidio, Vice console onorario di Panama a Roma.

(2024)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 27 marzo 1962:

Ruggiero Alessandro, notaio residente nel comune di Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Cossato, stesso distretto;

Zanardi Landi Mangilli Vittorio, notaio residente nel comune di San Pietro al Natisone, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Cervignano del Friuli, stesso distretto;

Ciociola Ugo, notaio residente nel comune di Santa Vittoria in Matenano, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Amandola, stesso distretto;

Ivanissevich Pina, notaio residente nel comune di Gasperina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento;

Palermo Andrea, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Sambuca di Sicilia, stesso distretto;

Ersoch Massimo, notaio residente nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze;

Lorenzi Secondo, notaio residente nel comune di Altopascio, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Viareggio, stesso distretto;

Allice Stefano, notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Bellorini Francesco, notaio residente nel comune di Marthirolo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto;

Spera Luigi, notaio residente nel comune di Gandino, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Desio, distretto notarile di Milano;

Squillante Pasquale, notaio residente nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Angri, stesso distretto;

Mariottini Claudio, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Firenze;

Rovai Giancarlo, notaio residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Carmignano, stesso distretto;

Bianchi Michele, notaio nel comune di Pietradefusi, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Arzano, distretto notarile di Napoli;

De Rubertis Giovanni, notaio residente nel comune di Colletorto, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Grumo Nevano, distretto notarile di Napoli.

(2051)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 336, l'Amministrazione comunale di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 359, l'Amministrazione comunale di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1999)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 355, l'Amministrazione comunale di Perano (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2000)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 353, l'Amministrazione comunale di Filetto (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 354, l'Amministrazione comunale di Atessa (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 361, l'Amministrazione comunale di Paola (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 113.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2003)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 331, l'Amministrazione comunale di Casaluce (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2006)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 356, l'Amministrazione comunale di Conca Casale (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.130.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007)

Autorizzazione al comune di La Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 350, l'Amministrazione comunale di La Valle (Belluno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 276.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 347, l'Amministrazione comunale di Lapio (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 29 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,80	620,80	620,80	620,85	620,80	620,83	620,79	620,90	620,80	620,80
$ Can.	591,75	591,75	591,60	591,60	591,20	591,75	591,45	591,70	591,75	591,75
Fr. Sv.	142,87	142,88	142,85	142,83	142,85	142,88	142,85	142,90	142,87	142,90
Kr. D.	90,19	90,20	90,25	90,21	90,15	90,19	90,195	90,15	90,19	90,15
Kr. N.	87,13	87,16	87,15	87,15	87,25	87,14	87,135	87,10	87,13	87,15
Kr. Sv.	120,46	120,49	120,40	120,51	120,50	120,48	120,50	120,40	120,46	120,45
Fol.	172,18	172,17	172,14	172,15	172,15	172,17	172,13	172,20	172,18	172,18
Fr. B.	12,47	12,47	12,474	12,47375	12,47	12,47	12,4715	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,70	126,69	126,71	126,71	126,70	126,695	126,70	126,70	126,70
Lst.	1746,55	1746,75	1746,70	1746,95	1746,50	1746,77	1746,55	1746,50	1746,55	1746,60
Din. occ.	155,29	155,28	155,30	155,29	155,25	155,32	155,24	155,35	155,29	155,27
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05	24,05	24,05	24,052	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,79	21,78	21,80	21,76	21,80	21,78	21,77	21,80	21,79	21,79

Media dei titoli del 29 marzo 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	101 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,82
1 Dollaro canadese	591,525
1 Franco svizzero	142,84
1 Corona danese	90,202
1 Corona norvegese	87,142
1 Corona svedese	120,505
1 Fiorino olandese	172,14
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,702
1 Lira sterlina	1746,75
1 Marco germanico	155,265
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo port.	21,765

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 812/214, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Boschetti Angelo, nato a Cupello il 2 marzo 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 410 riportate in catasto alle particelle numeri 103-*p* e 103-*q* del foglio di mappa n. 13 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 19 e 20.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 814/216, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Giulio Antonio, nato a Casoli il 6 novembre 1913, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella estesa mq. 1100 riportata in catasto alle particelle numeri 7-*d*, 145 1/6, 145-*m*, 64-*a* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 275.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 813/215, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Notarangelo Giuseppe, nato in Cupello l'11 settembre 1900, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella estesa mq. 290 riportata in catasto alla particella n. 103-*l* del foglio di mappa n. 13 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 15.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 821/223, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tarraborelli Marianicola, nata a Pollutri il 6 dicembre 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 3150 riportate in catasto alle particelle numeri 11 parte e 14-*e* del foglio di mappa n. 31 ed alla particella numero 40-*l* del foglio di mappa n. 23 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 192 e 193.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 818/220, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Stefano Luigi, nato a Cupello il 7 dicembre 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella estese complessivamente mq. 2270 riportate in catasto alla particella n. 357 parte del foglio di mappa n. 36 e alla particella n. 51-*a c* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 364 e 365.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 820/222, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santucci Nicola nato a Cupello il 7 maggio 1884 e D'Ercola Angela, nata a Cupello il 17 dicembre 1886, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 3260 riportate in catasto alle particelle numeri 8 parte e 9 parte del foglio di mappa n. 31 ed alla particella numero 40-*i* del foglio di mappa n. 23 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 190 e 191.

(2015)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bassa Valle Aquilana e dell'Aterno, con sede in L'Aquila.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13070, in data 21 marzo 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bassa Valle Aquilana e dell'Aterno, con sede in L'Aquila, deliberato dal commissario governativo in data 16 aprile 1960.

(1949)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Anna Seni, nata a Firenze il 12 giugno 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Roma il 31 ottobre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2016)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il successivo 13 febbraio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 10 luglio 1958 da Fois Pasqualina, ufficiale di 2ª classe dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento 20 gennaio 1958, con il quale veniva confermato il precedente provvedimento negativo di revisione della sua posizione impiegatizia.

(1755)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 maggio 1937, n. 2408/R/Gab. con cui alla signora Laner Anna, nata a Bolzano il 24 maggio 1897 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Lana;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 gennaio 1961 dal sig. Lana Luigi, figlio della predetta, in atto residente a Tirolo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 maggio 1937, numero 2408/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Lana Luigi, nato a Bolzano il 18 dicembre 1925 e residente a Tirolo viene ripristinato nella forma tedesca di Laner.

Il sindaco del comune di Tirolo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6º, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4º e 5º delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 marzo 1962

Il Vice commissario del Governo: PUGLISI

(1905)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quattro posti di volontario nella carriera commerciale

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di volontario nella carriera commerciale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, o laurea in scienze coloniali, conseguita presso lo Istituto universitario orientale di Napoli;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera commerciale;

6) attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

Nono sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel numero 2) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università od Istituti d'istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465;

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino ai 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero. Insieme alla domanda e comunque non oltre la scadenza del predetto termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dovranno altresì essere presentati o fatti pervenire i due documenti indicati ai numeri I) e II) del settimo comma del presente articolo.

Non si terrà conto delle domande o dei documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La mancata presentazione dei predetti documenti nel termine soprariferito comporta senz'altro la esclusione dal concorso.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le anno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese ed inglese), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte o orali, o entrambe le prove come indicato nel successivo art. 8;

d) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego;

e) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato:

I. *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato «abile arruolato»: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o della competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

d) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato «abile arruolato» e successivamente sia stato dichiarato riformato, l'aspirante potrà presentare o il documento sub *a*) o il documento sub *b*);

II. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera commerciale: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere rilasciati in data compresa fra il giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la scadenza del predetto termine perentorio di sessanta giorni.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione agli aspetti economici e commerciali.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

La data fissata per il colloquio che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata al foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto privato, con particolare riguardo al diritto commerciale;

b) economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale);

c) tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale, pubblico e privato;

2) diritto costituzionale e amministrativo;

3) geografia commerciale;

4) elementi di merceologia;

5) legislazione doganale e valutaria;

6) statistica.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato dalle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

In aggiunta alle prove obbligatorie nelle lingue francese, ed inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola ed araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di punti 2, purchè raggiunga la sufficienza in almeno punti 1,2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di punti 2 per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso

il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute nei giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario; quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame forniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, nella sede del Ministero degli affari esteri.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione della prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11

Il Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*) dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

f) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

g) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare

inoltre gli appositi documenti specificati nel precedente articolo 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di comunicazione » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera commerciale per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italaina.

Roma, addì 22 febbraio 1962

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Registro n. 169 Esteri, foglio n. 9. — BAGNOLI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. DIRITTO PRIVATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO COMMERCIALE.

1. Nozioni e fondamento del diritto. Principi generali. Partizione del diritto. Conti del diritto. La codificazione.

2. Interpretazione delle norme giuridiche. Limiti di efficacia delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: definizioni, caratteri e categoria. A questo, la perdita e modificazione dei diritti.

3. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

4. Persone fisiche. Capacità giuridica e capacità di agire. Diritti della personalità. Gli istituti di tutela della persona fisica. Stato civile.

5. Persone giuridiche. Requisiti di esistenza. Capacità e rappresentanza.

6. Famiglia. Matrimonio, filiazioni e adozioni.

7. Successione: concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Donazione.

8. Diritti reali, nozioni e classificazione delle cose e dei beni. Proprietà: modi di acquisto e perdita della proprietà. Comunione e condominio. Servitù. Possesso.

9. Diritti di obbligazione. Concetto ed elementi dell'obbligazione. Modificazione soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione dell'obbligazione.

10. Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto.

11. Contratto di trasporto.

12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.

13. Contratto di assicurazione. Legislazione in materia di istituti di assicurazione.

14. Contratto di mandato: contratti di commissione, di spedizione, di agenzia.

15. L'impresa: l'imprenditore, l'agente. Le imprese commerciali. La società: concetti generali, elementi costitutivi del contratto di società. La società per azioni: costituzione, organi sociali, rapporti interni, rapporti con terzi. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue. I consorzi.

16. Diritti sui beni immateriali: proprietà industriale, letteraria ed artistica, marchi, disegni, modelli e brevetti.

17. Titoli di credito; cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

18. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

19. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.

20. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.

21. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazioni dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazine.

22. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi, garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

II. ECONOMIA POLITICA, POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA BANCARIA E TECNICA COMMERCIALE (COMMERCIO INTERNO, COMMERCIO INTERNAZIONALE).

a) *Economia politica*:

1. I bisogni. I beni. L'utilità. La ricchezza. Il reddito: formazione, distribuzione ed impiego del reddito. Il valore.

2. L'equilibrio del consumatore. La domanda individuale dei beni a fecondità semplice, la domanda individuale dei beni durevoli. Il risparmio individuale. L'elasticità della domanda individuale. La rendita del consumatore.

3. I fattori della produzione: complementarietà e sostituibilità tra fattori della produzione. Produttività media e produttività marginale di un fattore della produzione. La legge della produttività decrescente. L'ottimo impiego dei fattori della produzione. La domanda dei servizi produttivi. Il costo obiettivo e il costo subiettivo. Il costo fisso, il costo variabile, il costo totale, il costo medio e il costo marginale. L'equilibrio dell'impresa in periodo lungo. L'equilibrio dell'impresa in periodo breve. La curva di offerta della singola impresa in condizioni di concorrenza. L'offerta a costi congiunti e a costi connessi.

4. Lo scambio dei beni. La domanda collettiva. L'offerta collettiva. L'elasticità della domanda e dell'offerta collettiva. Il mercato e le forme di mercato. Il prezzo in condizioni di concorrenza. Il prezzo in condizioni di monopolio, di monopolio marziale, di duopolio, di oligopolio e di monopolio bilaterale.

5. La formazione del prezzo dei servizi produttivi in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio. Le risorse naturali e la rendita. Il lavoro e il salario. Il risparmio e l'investimento. Il capitale e il saggio di interesse. Le teorie dell'interesse. Saggi di interessi per prestiti a breve e lunga scadenza. L'impresa, il rischio e il profitto.

6. Lo scambio e la moneta. Le funzioni della moneta. Classificazione della moneta. Moneta bancaria. Moneta comune. Il valore della moneta. La domanda e l'offerta di moneta. La velocità di circolazione della moneta. L'equazione dello scambio. I sistemi economici a moneta aurea e quelli a moneta inconvertibile.

7. Nozione e funzione del credito. Il credito, il risparmio e la moneta. Il credito alla produzione e il credito al consumo. Le banche come organi di credito. L'istituto di emissione. La scuola bancaria e la scuola metallica. Le banche ordinarie di credito. Il credito bancario a breve scadenza, il credito industriale a media e a lunga scadenza. La liquidità bancaria. Il riscontro da parte della banca centrale. Gli strumenti di controllo della banca centrale. La politica dello sconto. Le operazioni sul mercato aperto. il mercato monetario e il mercato finanziario. La speculazione commerciale e finanziaria. I cicli economici e la politica anticiclica.

8. Il movimento internazionale dei beni. Il movimento internazionale del capitale. Il movimento internazionale del lavoro. La bilancia dei pagamenti. La bilancia commerciale. La teoria dei costi comparati. La teoria della domanda-offerta internazionale.

9. Il cambio fra sistemi economici a moneta aurea. Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta aurea. Il cambio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il problema della convertibilità e della trasferibilità monetaria.

10. I trattati di commercio. La clausola della nazione più favorita. Le tariffe e i dazi doganali. Gli effetti economici dei dazi. Importazione ed esportazione temporanea: il drawback. I premi. Il dumping. Il contingentamento. Il controllo dei cambi. Gli accordi di compensazione valutaria (clearing). Le compensazioni mercantili. Gli accordi di pagamento. Le aree di libero scambio e le aree preferenziali. Le unioni doganali. Le unioni economiche. Le aree valutarie.

11. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc). Il fondo monetario internazionale (I.M.F.). La Banca per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.). L'organizzazione internazionale del commercio (I.T.O.), e l'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (G.A.T.T.). L'organizzazione internazionale del lavoro (I.L.O.). L'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.). L'organizzazione europea per la cooperazione economica (O.E.C.E.). L'Unione europea dei pagamenti (E.P.U.). La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.). La Commissione economica per l'Europa (E.C.E.). La Comunità Economica Europea. La Comunità europea per l'energia atomica.

12. Cenni sulla struttura economica e sulle condizioni economiche dei seguenti Paesi: Italia, Stati Uniti, U.R.S.S., Regno Unito, Francia e Germania.

b) *Politica economica e finanziaria*:

1. Politica ed economia. I sistemi economici individualisti, i sistemi collettivisti, i sistemi economici misti. La politica economica e finanzaria dei sistemi economici misti.

2. La politica del consumo e la politica del risparmio. La politica del risparmio e la politica dell'investimento. La politica della produzone e delle partecipazioni statali. La politica anti-monopolistica.

3. La politica salariale e dell'occupazione: *a*) il salario e la produttività; *b*) il salario e l'occupazione; *c*) la disoccupazione e la lotta contro la disoccupazione; *d*) la politica migratoria, interna ed internazionale.

4. La politica monetaria e la politica creditizia: *a*) l'inflazione; *b*) la deflazione; *c*) la politica di stabilità del potere di acquisto.

5. La politica finanziaria: *a*) la pressione tributaria; *b*) la politica dei prestiti pubblici.

6. La politica di redistribuzione del reddito. La politica di sviluppo economico; il piano Vanoni. La politica dei trasporti.

7. La politica degli scambi con l'estero: politica liberista; politica protezionista; politica autarchica.

c) *Tecnica bancaria e tecnica commerciale* (*commercio interno, commercio internazionale*):

1. L'organizzazione delle banche di credito ordinario. Le operazioni delle banche di credito ordinario. Le operazioni attive: le operazioni di sconto, le aperture di credito, le anticipazioni su titoli e su merci. Le operazioni passive: i depositi bancari, i conti correnti passivi. La gestione bancaria: la liquidità, i tassi attivi e passivi, la gestione cambi; la gestione fidi, la gestione titoli. Il finanziamento del commercio estero.

2. Organizzazione, ubicazione e dimensione dell'impresa commerciale. La gestione degli acquisti e delle vendite. Le scorte. La pubblicità. I costi di distribuzione nel commercio ingrosso e al dettaglio, interno e internazionale. Raccolta, trasporto, immagazzinamento delle merci. Conservazione, alternazione e impiego delle merci. Sofisticazioni, surrogazioni e sostituzioni. I prodotti tipici e la loro tutela. L'espansione commerciale mediante creazione di filiali all'estero.

III. TECNICA DEGLI SCAMBI E DEGLI ACCORDI COMMERCIALI DI PAGAMENTO.

1. Le negoziazioni in cambi, a pronti e a termine, in regime di mercato libero e di mercato controllato. Gli arbitraggi in cambi: cambio diretto e cambio indiretto (cross-rate). Le operazioni su merci. Le aperture di credito documentate.

2. Il regolamento degli scambi commerciali con l'estero: *a*) in valuta libera; *b*) col sistema della compensazione generale (clearing); *c*) col sistema della compensazione privata e con quello di affari globali; *d*) col sistema degli affari di reciprocità; *e*) con le operazioni franco-valuta.

3. Merci soggette a controllo all'esportazione e contingenti relativi.

4. Criteri di ripartizione delle licenze di importazione e di esportazione: garanzie di utilizzo, rinnovo, ecc.

5. Criteri di limitazione alle importazioni: contingenti specifici e globali, contingenti doganali, stagionalità, calendario dei prodotti agricoli.

6. Accordi commerciali e di pagamento recentemente conclusi dall'Italia.

7. Le disposizioni tipiche e le modalità di controllo degli accordi di pagamento e degli accordi di compensazione e di pagamento. La tecnica ed il funzionamento degli accordi di compensazione e di pagamento a base multilaterale conclusi fra i Paesi dell'OECE. Il sistema della lira multilaterale.

8. Liberalizzazioni convenzionate nel quadro dell'OECE e liberalizzazioni concesse in via autonoma (importazioni a dogana). Contingenti di salvaguardia. I più recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei: Comunità economica europea.

IV. DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO.

a) *Diritto internazionale pubblico*:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati. Personalità delle unioni di Stati. Gli Stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di istituzioni internazionali e organi internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Accordi. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Diritto sui territori altrui.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno.

8. Trattati collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo economico e commerciale. Le istituzioni europee di cooperazione e integrazione economica: OECE, UEP, CECA, Comunità economica europea, Comunità europea per l'energia atomica, ecc.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Arbitrato Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti. Autotutela. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra e il rapporto di neutralità.

b) *Diritto internazionale privato*:

1. Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Interpretazione e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti.

2. Il diritto commerciale (con particolare riguardo ai contratti e alle società commercaili) e il diritto marittimo ed aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato che interessano il campo economico e commerciale.

3. Nozioni fondamentali di diritto processuale civile internazionale (limiti della giurisdizione italiana e riconoscimento delle sentenze straniere).
4. Nozioni di diritto internazionale tributario.

V. DIRITTO COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO.

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi e potestà. Caratteristiche generali dello Stato moderno. La personalità giuridica e le funzioni dello Stato: la divisione dei poteri. Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di Governo.
3. La rappresentanza politica. L'ordinamento costituzionale italiano. Gli organi: Parlamento. Presidente della Repubblica. Governo. L'ordinamento regionale. La Corte Costituzionale.
4. La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa, legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura.
6. Il diritto amministrativo e le sue fonti. Concetto di pubblica Amministrazione e di organo.
7. L'organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta centrale e locale. L'amministrazione autarchica: enti territoriali e non territoriali. Organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.
8. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
9. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
10. La giustizia dell'Amministrazione: tutela dei diritti e interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

VI. GEOGRAFIA COMMERCIALE.

1. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgiche e meccanica.
2. Geografia del commercio e delle comunicazioni.

I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime e aeree.

VII. ELEMENTI DI MERCEOLOGIA.

Merci e mercati. Marchi. Materie prime, prodotti naturali e prodotti artificiali. Combustibili. Carboni. Petroli. Prodotti di elaborazione dei combustibili e dei petroli. Materie prime e prodotti organici. Prodotti alimentari vegetali ed animali. Le industrie agrarie e chimico-agrarie: zuccheri, alcoli, grassi. Materie prime e prodotti metallurgici. L'industria chimica inorganica. Fibre tessili naturali e artificiali. Prodotti sintetici.

VIII. LEGISLAZIONE DOGANALE E VALUTARIA.

a) *Regimi doganali in genere*:

Tariffa generale (autonoma) e tariffa convenzionale. Trattati di commercio e accordi di contingentamento e di pagamenti. Clausola della Nazionale più favorita. Tariffe preferenziali, differenziali e dazi di rappresaglia.

b) *Regime doganale italiano*:

Dogane e loro classificazione. Destinazioni doganali e relative operazioni. Diritti di confine e diritti doganali.

Zone franche, punti franchi, depositi franchi, magazzini generali e depositi doganali. Contravvenzioni e contrabbando doganali.

IX. STATISTICA.

Il metodo statistica e i suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Serie statistiche. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione, extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

Roma, addì 22 febbraio 1962

Il *Ministro*: SEGNI

(1940)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina di membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1960, n. 4600, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1960, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 98);

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1960, n. 15899, con il quale viene modificato l'art. 9 del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1960, registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 348);

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1960, n. 18217, con il quale viene prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1961, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 131);

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 1961, n. 4787, con il quale viene nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 234);

Considerato: l'opportunità di aggregare alla Commissione esaminatrice membri per gli esami orali facoltativi di lingue estere dato che agli esami orali del concorso sono stati ammessi candidati che hanno richiesto di sostenere gli esami orali facoltativi nelle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, in preambolo, sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, i seguenti ufficiali:

Ten. col. CC. rc. s.p.e. Massa Ciro, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese e francese;

Ten. col. CC. rc. s.p.e. Vezù Carlo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;

Cap. CC. ra. s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola.

Ai sunnominati membri aggiunti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1962

Il *Ministro*: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1962
Registro n. 11 Difesa-Aeronautica, foglio n. 80. — LAZZARINI

(2026)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di quattro tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1961, registro n. 35, foglio n. 34, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 24, foglio n. 237, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1960, citato nelle premesse:

1. Milioni Paolo, nato l'11 maggio 1929 . . punti 25,530
2. Coiro Raffaele, nato il 9 giugno 1932 . . » 23,940
3. Vecchietti Lucio, nato il 3 agosto 1935 . » 23,854
4. Gigantino Enrico, nato il 19 gennaio 1933 » 23,768
5. Nesci Domenico, nato il 1° gennaio 1933 » 23,318
6. Ruggieri Giovanni, nato il 28 gennaio 1931 » 23,130
7. Fabbri Antonio, nato il 2 febbraio 1935 . » 21,344

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 29 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1962
Registro n. 17 *Difesa-Esercito, foglio n.* 295.

(2066)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di otto tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Il Ministero difesa-Esercito comunica che il giorno 2 maggio 1962, alle ore 8,30 avrà luogo presso il Palazzo degli esami via Girolamo Induno n. 4 - Roma, la prova scritta di esame del concorso indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1961) per il reclutamento di otto tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici farmacisti.

(2065)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di farmacista di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 77, con il quale fu indetto un concorso per esami a quattro posti di farmacista di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la lettera del Consiglio di Stato n. 982-gab. del 9 novembre 1961, con cui viene designato il consigliere di Stato dott. Giorgio Andreoli come presidente della Commissione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta

Art. 1.

La Commissione del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Andreoli dott. Giorgio, consigliere di Stato.

Membri:

Marcovecchio dott. Enrico, ispettore generale medico;
Infante dott. Eldo, chimico capo;
Calò prof. Aldo, libero docente di chimica generale e tecnica farmaceutica;
Covello prof. Mario, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Napoli.

Il dott. Giovanni Formicola, direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati i sottonotati membri aggiunti, per le lingue estere (inglese, francese, tedesco, spagnolo), l'ordinamento dei servizi del Ministero della sanità e per la legislazione farmaceutica:

Ferri prof. Alfonso;
Iosia prof. Vincenzo;
Arredi-Barazzoni prof. Margherita;
De Silva dott. Alfonso, direttore di divisione;
Cirillo dott. Francesco, direttore di divisione.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1961-62, e qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1962

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1962
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 314

(2031)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.